

**CONVENZIONE EX ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE TRA IL COMUNE DI  
SUSA E L'ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE \_\_\_\_\_ PER LO SVOLGIMENTO  
DI SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE PER IL BIENNIO 2021/2022**

L'anno \_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in  
\_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_

**TRA**

Il Comune di Susa, con sede legale in Susa, via Palazzo di Città, n. 39, codice fiscale n. 86501110018, p. I.V.A. 02703870010, rappresentato dalla d.ssa Emanuela Pesando in qualità di Responsabile dell'Area Servizi Alle Persone e Alle Imprese,

**E**

L'Associazione/Organizzazione \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ - codice fiscale n. \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro regionale del volontariato in data \_\_\_\_\_ con n. \_\_\_\_\_, rappresentata dal sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Associazione/Organizzazione stessa;

**PREMESSO CHE**

- il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il "Codice del Terzo Settore" riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali (art. 2 del D. Lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo Settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione (art. 17 del D. Lgs. 117/2017);  
l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo dal beneficiario del servizio;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- l'articolo 56 del Codice del Terzo Settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato con le quali stipulare la convenzione "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- Con avviso pubblico di manifestazione di interesse in data \_\_\_\_\_, pubblicato sul sito istituzionale dell'ente è stata indetta apposita procedura per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente;

- che, esperite le dovute procedure, con atto del Responsabile del Servizio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata selezionata l'Associazione, denominata \_\_\_\_\_, iscritta al n----- del Registro della Regione Piemonte per lo svolgimento del servizio di trasporto sociale;

Tanto richiamato e premesso, il Comune e l'Associazione/Organizzazione convengono e stipulano quanto segue:

### **Art. 1 - Oggetto**

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo Settore, il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione/Organizzazione denominata \_\_\_\_\_, iscritta nell'apposito registro, e quindi affida alla stessa il servizio di trasporto sociale in quanto attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Dlgs n. 117/2017, cose di seguito organizzate:

1. trasporto e accompagnamento, mediante i propri volontari associati, di cittadini residenti nel Comune di Susa, disabili o anziani, adulti e minori in temporanea condizione di difficoltà per visite mediche o specialistiche, esami clinici, cicli di cure legate alla patologia, trattamenti riabilitativi ecc, verso strutture sanitarie, assistenziali, riabilitative, pubbliche o convenzionate nell'ambito territoriale di Susa, dei Comuni limitrofi e degli Ospedali del Torinese a supporto del singolo e della famiglia, laddove siano impossibilitati a provvedervi in modo autonomo;
2. trasporto finalizzato a consentire a persone in situazioni di fragilità - prive di una rete familiare di supporto o in condizioni di disagio - l'espletamento di piccole commesse quali acquisti di viveri, visite al cimitero, riscossione pensioni, acquisto farmaci limitatamente al solo territorio comunale ecc.

### **Art. 2 - Finalità**

Attraverso il convenzionamento per lo svolgimento delle attività sopra descritte il Comune di Susa e l'Associazione/Organizzazione sanciscono il loro comune impegno per la realizzazione di finalità di solidarietà sociale e promozione sociale tese al miglioramento complessivo dell'offerta a favore dei cittadini.

La finalità del servizio di trasporto sociale è quella di garantire pari opportunità di accesso ai servizi pubblici o privati presenti in ambito comunale e provinciale, promuovendo azioni dirette alla rimozione di ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che ne impediscono l'effettivo accesso, prevenendo il rischio di isolamento, di emarginazione e di solitudine.

### **Art. 3 – Responsabili del progetto**

I responsabili della gestione del progetto, nominati rispettivamente dal Comune e dall'Associazione \_\_\_\_\_, sono il Sig. \_\_\_\_\_ e il Sig. \_\_\_\_\_.

I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette. I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici con gli uffici competenti.

### **Art. 4 – Impegni dell'Associazione**

L'Associazione/Organizzazione si impegna a svolgere le seguenti attività, oggetto di convenzione:

1. trasporto e accompagnamento mediante i propri volontari associati di cittadini residenti nel Comune di Susa, disabili o anziani, adulti e minori in temporanea condizione di difficoltà per visite mediche o specialistiche, esami clinici, cicli di cure legate alla

patologia, trattamenti riabilitativi ecc, verso strutture sanitarie, assistenziali, riabilitative, pubbliche o convenzionate nell'ambito territoriale di Susa, dei Comuni limitrofi e degli Ospedali del Torinese a supporto del singolo e della famiglia, laddove siano impossibilitati a provvedervi in modo autonomo;

2. trasporto finalizzato a consentire a persone in situazioni di fragilità - prive di una rete familiare di supporto o in condizioni di disagio - l'espletamento, e limitatamente al solo territorio comunale, di piccole commesse quali acquisti di viveri, visite al cimitero, riscossione pensioni, acquisto farmaci ecc.;

Gli utenti potranno presentare istanza sia per telefono, sia accedendo di persona presso la sede dell'Associazione oppure con modalità telematiche. Qualora la richiesta sia rivolta all'Ufficio Assistenza del Comune di Susa, questo provvederà a prendere i contatti con l'Associazione.

L'associazione si impegna a utilizzare prevalentemente volontari nello svolgimento dei servizi oggetto della convenzione e a non retribuirli se non a titolo di mero rimborso delle spese sostenute e documentate.

L'Associazione si impegna a mettere a disposizione n. 2 mezzi di trasporto, e, qualora necessario, altre idonee autovetture al fine di assicurare il servizio fino al max. di n. 3 chiamate alla settimana per il trasporto sociale di cui al punto 1 e ad un max. di n. 5 trasporti al giorno per n. 4 giorni alla settimana (lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì) per il servizio di cui al punto 2, e a garantire che i volontari siano in possesso delle necessarie cognizioni tecnico-pratiche trasmettendo l'elenco al Comune.

### **Art. 5 – Impegni del Comune**

Il Comune di Susa si impegna a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto.

Il Comune si impegna altresì a fornire adeguata pubblicità all'iniziativa, puntuale informazione ai cittadini circa le modalità di svolgimento del servizio, e ad assicurare la propria collaborazione per una migliore riuscita del progetto.

### **Art. 6 – Rimborsi**

Il valore annuo della presente convenzione a rimborso è di € 3.000,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10, p. 27 ter, del D.P.R. 633/72).

Sono rimborsabili, in base alle disponibilità finanziarie all'uopo previste nel bilancio del Comune, quale recupero di spese effettivamente sostenute, i seguenti oneri e spese debitamente documentati:

- a) gli oneri relativi alla copertura assicurativa delle attività, per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;
- b) i costi telefonici sostenuti per il servizio;
- c) i costi carburante nonché tutte le altre spese connesse (es. pedaggi autostradali, tariffe parcheggi, pasti nel limite massimo di € 7,00 etc.);
- d) i costi sostenuti per la formazione dei volontari, se connessa alla presente convenzione;
- e) le spese per assicurazione volontari per infortuni e malattie connessi all'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;
- f) spese sostenute per l'adeguamento del servizio ai protocolli di sicurezza connessi con l'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID 19;
- g) quota parte dei costi indiretti purchè imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione.

Tutte le spese saranno rimborsate solo previa presentazione di idonea documentazione giustificativa.

Le prestazioni oggetto del rimborso di cui al presente articolo saranno documentate all'Ufficio Assistenza del Comune mediante "schede riassuntive" dei servizi svolti. Detti prospetti, con

allegata documentazione giustificativa delle spese sostenute, dovranno essere firmati dal legale rappresentante dell'Associazione.

#### **Art. 7 - Durata**

La presente convenzione ha validità per anni 2021/2022 a far data di sottoscrizione. Potrà essere data disdetta motivata da una delle due parti con efficacia trascorsi 30 giorni dalla relativa comunicazione scritta. In questo caso verrà liquidata proporzionalmente la quota per il servizio di trasporto sociale effettivamente prestato. Qualsiasi integrazione o modificazione alla presente convenzione potrà essere apportata previo accordo tra le parti.

#### **Art. 8 - Controlli**

Il Comune di Susa, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità dei servizi resi dall'Associazione.

#### **Art. 9 - Responsabilità**

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere e per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

Ai sensi dell'articolo 18 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da \_\_\_\_\_ - Agenzia di \_\_\_\_\_, numero \_\_\_\_\_, scadenza \_\_\_\_\_.

Gli oneri della suddetta polizza sono a carico del Comune (art. 18 comma 3 del D. Lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio, in proporzione al numero dei volontari impiegati e dei giorni di utilizzo per i servizi di cui alla presente convenzione, entro il 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art. 10 - Risoluzione**

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente convenzione per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione. Inoltre, il Comune può risolvere la seguente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venire meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace trascorsi 30 giorni dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

#### **Art. 11 - Trattamento dei dati personali**

L'Associazione/Organizzazione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 (GDPR), e del D.Lgs. N. 101/2018, è titolare del trattamento dei dati personali, effettuati con o senza l'ausilio di processi automatizzati, necessari al fine di adempiere agli obblighi connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con la presente Convenzione.

#### **Art. 12 - Controversie**

I rapporti tra Comune e Associazione/Organizzazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente verrà esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.

### **Art. 13 - Rinvio**

Per tutto quanto non previsto e normato, Comune e Associazione rinviano al Codice civile ed alla normativa richiamata in premessa. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

### **Art. 14 – Spese contrattuali**

Le spese, i diritti e le imposte riferibili alla stipula della presente convenzione sono a carico dell'Associazione.

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Per l'Associazione

---

*(data e firma)*

Per il Comune di Susa  
Responsabile dell'Area  
*(data e firma)*